

23 marzo 2021

Categorie: **Finanziaria > Covid - 19**

DL Sostegni: le novità in materia di lavoro

Autore: **Redazione Fiscal Focus**

Publicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 22.03.2021 il DL 41/2020, il c.d. Decreto Sostegni, che introduce una serie di misure atte a potenziare gli strumenti di contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 e a contenere l'impatto sociale ed economico delle misure di prevenzione adottate. L'Intervento dell'Esecutivo, che ha stanziato più di 30 milioni di euro, spazia dalle misure a favore delle imprese, sino a quelle a garanzia di salute e sicurezza. In questa sede si illustrano i provvedimenti in materia di Lavoro.

Proroga della Cassa integrazione e del divieto di licenziamento – Il decreto-legge in oggetto prevede la proroga dei trattamenti di integrazione salariale per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare, sono riconosciute:

- 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, per i trattamenti di CIGO (articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), per i quali non è dovuto alcun contributo addizionale;
- 28 settimane di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga (articoli 19, 21, 22 e 22-quater del decreto-legge 18/2020 - cd. "Cura Italia") da utilizzare tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 (anche in tal caso non è dovuto alcun contributo addizionale);
- 120 giorni di trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.

Quanto alle procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recesso per giustificato motivo oggettivo, è disposto il blocco fino al 30 giugno 2021 e restano sospese quelle avviate successivamente al 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.

Per i soli datori di lavoro che accedono ai trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga è previsto un ulteriore blocco dei licenziamenti dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.

Lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport - Ai lavoratori, anche in somministrazione, stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo già indennizzati con il Decreto Ristori (artt. 15 e 15-bis DL 137/2020 convertito, con modificazioni, in Legge n. 176/2020), ancora in sofferenza economica a causa del perdurare dell'epidemia da Covid-19, è riconosciuta un'indennità omnicomprensiva pari a 2.400 euro.

Si tratta, in particolare, dei lavoratori che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in oggetto, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di

lavoro dipendente né di NASpl alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni.

La disposizione prevede, inoltre, una indennità pari a 2.400 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto Ristori che presentano determinati requisiti, da erogarsi previa nuova domanda da presentare entro il 30 aprile 2021.

La medesima indennità è riconosciuta, se in possesso di specifici requisiti, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, nonché agli iscritti al Fondo pensione lavoratori spettacolo.

Per quanto riguarda, infine i lavoratori sportivi (comprese le collaborazioni coordinate e continuative, con contratti stipulati e sottoscritti con committenti riconducibili a associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro tenuto dal CONI), è riconosciuta un'indennità di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro.

Reddito di cittadinanza – In merito al RdC è previsto che, per l'anno 2021, i componenti del nucleo beneficiario della misura possano stipulare uno o più contratti a termine senza che il beneficio venga perso o ridotto laddove il valore del reddito familiare risulti comunque pari o inferiore a 10.000 euro annui. In tali ipotesi il beneficio economico resta sospeso per la durata dell'attività lavorativa che ha prodotto l'aumento del reddito familiare fino a un massimo di 6 mesi.

Reddito di emergenza - Il Decreto riconosce, altresì, 3 ulteriori quote (mensilità di marzo, aprile e maggio 2021) di reddito di Emergenza (REM), ex articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020 e ss.mm.ii, ciascuna pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE. È stata anche ampliata la platea dei destinatari.

Lavoratori fragili – In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, il decreto Sostegni estende la tutela dei lavoratori fragili fino al 30 giugno 2021. Si tratta della possibilità per i lavoratori fragili di astenersi dal lavoro, previa attestazione di malattia certificata, o di esercitare il diritto allo svolgimento della prestazione agile, anche esercitando differenti mansioni della medesima categoria o area di inquadramento.

NASPI -Per le nuove prestazioni di NASPI, concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Sostegni e fino al 31 dicembre 2021, il requisito dei 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, non trova applicazione.

Contratti a termine -Con la novella dell'articolo 93 del decreto-legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, è prorogata la deroga in materia di causale dei contratti a termine. In particolare, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, sino al 31 dicembre 2021, sarà possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Proroga Navigator - Al fine di garantire la continuità delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni e province autonome sono prorogati al 31 dicembre 2021 gli incarichi di collaborazione dei cosiddetti "Navigator" conferiti da ANPAL Servizi S.p.A. per l'implementazione delle misure di politica attiva del lavoro destinate ai percettori del reddito di cittadinanza, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi S.p.a. e le singole amministrazioni regionali e provinciali autonome.

È previsto, inoltre, che il servizio prestato dai cd Navigator costituisce titolo di preferenza nei concorsi pubblici banditi dalle Regioni e dagli enti ed Agenzie dipendenti dalle medesime.

Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura- È riconosciuto anche per il mese di gennaio 2021, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, già previsto per la mensilità relativa a dicembre 2020, a favore delle aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO, di cui all'Allegato 3 del decretolegge n. 137/2020.

© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it